

L'Autorità di vigilanza spiega come gestire la trattativa privata con il raddoppio della soglia Serve l'avviso di post-informazione dopo ogni procedura negoziata

PAGINA A CURA DI VALERIA UVA

Il decreto sviluppo ha raddoppiato i casi in cui si può ricorrere alla trattativa privata per i lavori pubblici, elevando la soglia da 500mila euro a un milione ma ha reso un po' più gravosa l'intera procedura. E non solo perché almeno nella nuova fascia – quella che va appunto da 500mila euro a un milione – è raddoppiato anche il numero di soggetti da invitare, passato da cinque a dieci. Un passaggio fondamentale che tutte le stazioni appaltanti devono tenere a mente riguarda la fase post gara. A ricordarlo con una determinazione uscita prima di Capodanno (la n. 8 del 27 dicembre scorso) è l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. L'organo di controllo nel documento mette l'accento soprattutto su una delle novità procedurali maggiori del nuovo articolo 122, comma 7, del codice appalti: l'obbligo di post-informazione. Mentre infatti la norma nulla continua a dire sulla fase precedente la procedura negoziata e quindi lascia alla sensibilità della stazione appaltante la scelta se pubblicare o no un avviso di pre-informazione, ora invece se si sceglie la trattativa privata diventa sempre obbligatorio pubblicare l'avviso

di post informazione. Ed è anche necessario seguire modalità precise. Le riassume l'Autorità: l'unico modello valido è quello dell'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), al quale va aggiunto l'elenco dei soggetti invitati. Rigidi anche i tempi di pubblicazione: «L'avviso – si legge nella delibera – deve essere trasmesso per la pubblicazione entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva». Diverse le modalità di pubblicazione a seconda dell'importo: per appalti sotto i 500mila euro l'avviso deve comparire sul sito della stazione appaltante e su quelli del ministero Infrastrutture e dell'Osservatorio, nonché sull'albo pretorio. Nella nuova fascia da 500mila euro a un milione, bisogna aggiungere l'uscita sulla «Gazzetta Ufficiale» e la pubblicazione per estratto su un quotidiano nazionale e su uno locale. Si tratta appunto di nuovi obblighi finora non previsti, almeno non in modo così specifico. Resta ora da vedere quanto saranno in effetti rispettati, visto che già oggi l'obbligo di post-informazione non è sempre tenuto in considerazione.

GLI INVITI

Riguardo alla procedura l'Autorità nota come nella riformula-

CINQUE INVITI ANCHE FINO A 100MILA EURO

Le novità della procedura negoziata

- **FASCIA DA 0 A 100MILA EURO.** Si passa da tre a cinque soggetti da invitare alla trattativa e di svolgere una gara ufficiosa
- **ESCLUSIONE AUTOMATICA.** Non può operare l'eliminazione automatica delle offerte anomale nella fascia da 0 a 500mila euro se sono stati invitati meno di dieci soggetti
- **ROTAZIONE.** Anche se non citato in modo esplicito tra i criteri guida da rispettare nella trattativa privata la rotazione degli affidamenti va rispettata comunque
- **POST-INFORMAZIONE.** Ora sempre obbligatoria con un modello preciso e con l'elenco dei soggetti invitati. Calendario e modalità di pubblicazione rigidamente determinati. Resta eventuale l'avviso preventivo
- **SUBAPPALTO.** Limite speciale che scende al 20% della categoria prevalente per la quota subappaltabile in caso di appalto vinto con procedura negoziata senza bando
- **GARE DESERTE OD OFFERTE IRREGOLARI.** Soppeso il limite di un milione di euro per la negoziata successiva a questi casi

zione della norma siano andate perdute le specificità che caratterizzavano finora la fascia di importo da 0 a 100mila euro e che ora ci sono solo due fasce con lo spartiacque dei 500mila euro. Quindi anche per appalti sotto i centomila euro vanno invitati almeno cinque soggetti, per quelli della nuova fascia ne servono

almeno dieci (se ne esistono in questo numero). Dieci è anche il «numero magico» che consente alla stazione appaltante di applicare realmente la clausola dell'esclusione automatica delle offerte anomale. E l'Autorità precisa anche che per l'esclusione automatica contano non gli inviti alla procedura, ma solo le of-

@

Sul nostro sito il testo della delibera n. 8/2011 dell'Autorità
www.ediliziateritorio.ilsolo24ore.com

ferte effettivamente presentate: «Quindi è necessario rivolgere l'invito a un numero superiore di imprese rispetto a quello minimo previsto dal legislatore – suggerisce la delibera – al fine di cautelarsi dal rischio che qualcuna non presenti offerta o la presenti in modo scorretto».

IL SUBAPPALTO

L'Autorità ricorda che in caso di contratto affidato con la trattativa privata vige un limite ribassato alla possibilità di subappaltare che, a differenza che nell'ordinario, è possibile solo per il 20% dell'importo della categoria prevalente. Dieci punti in meno rispetto al limite generale valido negli altri casi per la prevalente. Un limite che è stato aggiunto in sede di conversione del Dl 70/2011 e che quindi è in vigore dal 13 luglio 2011. Fanno eccezione solo i contratti sotto i 150mila euro che più in generale sono fuori da tutte le regole sulla qualificazione. Il decreto sviluppo è intervenuto anche sulle procedure negoziate sopra soglia (articoli 56 e 57) con o senza bando eliminando il tetto di un milione di euro ai casi in cui si può appunto affidare con questo metodo dopo aver ricevuto offerte irregolari o dopo una gara deserta. ■